La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 14.04.2016
La Nuova Procedura Civile, 2, 2016
ADMAIORA
Editrice

Comitato scientifico:
Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La Nuova Procedura Civile

Depenalizzazione: arretramento del diritto penale ed avanzamento del diritto amministrativo e civile, per il tramite della previsione della sanzione pecuniaria civile.

Conseguentemente alla pubblicazione in G.U. n.17 del 22 gennaio 2016, dal 06.02.2016 sono in vigore due diversi D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. 8 del 2016) , con i quali è stato attuato un pregnante intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati oggetto della legge delega n.67/2014 ("riforma della disciplina sanzionatoria") e dei lavori della Commissione Ministeriale.
Come evidenziano le relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei due decreti, con gli interventi in oggetto il legislatore ha voluto dare concretezza ad una precisa scelta politica volta a deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale.
La particolarità del recente intervento normativo può evidenziarsi nella circostanza che l'arretramento del diritto penale è realizzato a vantaggio del diritto amministrativo e - questa la novità- del diritto civile.
Infatti il doppio intervento normativo ha previsto da una parte il decreto n.7 del 15 gennaio 2016 - disposizioni in materia di depenalizzazione, con trasformazione di taluni reati in illeciti amministrativi, con espresso affidamento all'autorità amministrativa dell' intervento punitivo, dall'altra il decreto n.8 recante la stessa data - disposizioni in materia di abrogazione di reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a "sanzioni civili pecuniarie" che si aggiungono al risarcimento del danno.
La scelta del legislatore, in quest'ultimo caso, è quella di affidare al giudice civile la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili, solo nell'eventualità che venga proposta e accolta dinanzi a lui la domanda risarcitoria (art. 8 D.Lgs. n. 7 del 2016 "decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda risarcitoria proposta dalla persona offesa").

Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza del 15.03.2016

…omissis…

Con decreto di citazione diretta ritualmente notificato, xxxx è stato rinviato a giudizio, per rispondere delle imputazioni in epigrafe trascritte.
Alla fissata udienza, assente l'imputato, pur regolarmente citato, ammesse le prove richieste dalle parti venivano escussi, in qualità di testimoni, la pxxxxxxx. e altri, nonché acquisiti gli sms trascritti dalla persona offesa.
All'esito, dichiarato utilizzabile quanto acquisito P.M. e difesa concludevano come scritto a verbale.
Conseguentemente alla pubblicazione in G.U. n.17 del 22 gennaio 2016, dal 06.02.2016 sono in vigore due diversi D.Lgs. n. 7 e D.Lgs. 8 del 2016) , con i quali è stato attuato un pregnante intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati oggetto della legge delega n.67/2014 ("riforma della disciplina sanzionatoria") e dei lavori della Commissione Ministeriale.
Come evidenziano le relazioni governative di accompagnamento agli schemi dei due decreti, con gli interventi in oggetto il legislatore ha voluto dare concretezza ad una precisa scelta politica volta a deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale.
La particolarità del recente intervento normativo può evidenziarsi nella circostanza che l'arretramento del diritto penale è realizzato a vantaggio del diritto amministrativo e - questa la novità- del diritto civile.
Infatti il doppio intervento normativo ha previsto da una parte il decreto n.7 del 15 gennaio 2016 - disposizioni in materia di depenalizzazione, con trasformazione di taluni reati in illeciti amministrativi, con espresso affidamento all'autorità amministrativa dell' intervento punitivo, dall'altra il decreto n.8 recante la stessa data - disposizioni in materia di abrogazione di reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a "sanzioni civili pecuniarie" che si aggiungono al risarcimento del danno.
La scelta del legislatore, in quest'ultimo caso, è quella di affidare al giudice civile la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie civili, solo nell'eventualità che venga proposta e accolta dinanzi a lui la domanda risarcitoria (art. 8 D.Lgs. n. 7 del 2016 "decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda risarcitoria proposta dalla persona offesa").
Alla luce del prospettata novità normativa e con particolare riferimento alla violazione di cui all'art. 594 c.p. , contestata all'odierno imputato, è opportuno sottolineare come il reato di ingiuria sia risultato oggetto di specifica abrogazione.
Tale ultima modifica impone, di conseguenza, per i processi pendenti, una rinnovata valutazione sulla persistente rilevanza penale della contestazione e pertanto con riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che il fatto così come in imputazione ex art. 594 c.p. non assume più rilevanza penale.
Da ciò consegue la necessità di pronunciare nei confronti dell'imputato xxxxxx sentenza di assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" in relazione al reato contestatogli di cui all'art. 594 c.p..
Quanto alle restanti imputazioni, è pacifico che l'imputato, dopo la fine della relazione sentimentale che lo aveva legato all'odierna parte offesa, abbia iniziato a tempestarla di telefonate ed sms dal contenuto palesemente ingiurioso.
La p.o. riferiva di aver avuto una relazione con l'odierno imputato, terminata a seguito della decisione assunta dalla stessa p.o. di troncare i rapporti con lo Zxxx ricevuto

La Nuova Procedura Civile

numerose telefonate e sms dal numero - (xxx - nel corso dei quali l'interlocutore la offendeva ovvero la minacciava di guardarsi alle spalle quando andava a lavorare. Aggiungeva, inoltre, che le telefonate giungevano anche sull'utenza telefonica fissa e che le molestie erano durate per tutta l'estate del 2001, sino a quando, a seguito delle denuncie sporte nei confroxxxdello xxxxx questi aveva cessato ogni condotta.
Sulla scorta di tali circostanze venivano acquisiti i tabulati telefonici relativi alle chiamate in entrata e in uscita sull'utenza in uso alla denunciante e si accertava che dall'utenza telefonica fornita ai carabinieri in sede di denuncia-querela erano partite numerosissime telefonate sia all'utenza fissa che mobile in uso alla xxxxxxxx
Si accertava inoltre che l'utenza - xxx) - era intestata all'attuale imputato.
Nei confronti di xxx che nel presente procedimento è persona offesa, ritiene questo giudice che vada senz'altro espresso un giudizio di totale credibilità.
Le sue dichiarazioni appaiono invero coerenti, circostanziate ed ampiamente riscontrate dalle dichiarazioni conformi del teste xxxx il quale, oltre ad aver raccolto la querela, aveva acquisito e visionato i tabulati telefonici (prodotti all'udienza del 10.03.2015 su supporto informatico) relativi alle utenze della persona offesa, confermando quanto dalla medesima dichiarato. Non sono emersi del resto nel corso del dibattimento motivi di astio o di rancore che possano far ipotizzare una volontà calunniatrice.
Tali essendo gli elementi di fatto acquisiti pacifica appare la sussistenza del reato in contestazione, perfettamente integrato sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
L'art. 660 c.p. punisce il fatto di chi rechi a taluno molestia o disturbo, per petulanza o biasimevole motivo, in luogo pubblico o aperto al pubblico o con il mezzo del telefono.
Sotto il profilo oggettivo l'elaborazione giurisprudenziale ha precisato in relazione ai concetti di molestia o disturbo che essi consistono in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a turbare l'equilibrio psicofisico di una persona o ad interferire con le condizioni di lavoro o di riposo di una persona normale.
La molestia o il disturbo rilevano penalmente ove arrecati per petulanza o per altro biasimevole motivo.
La petulanza consiste in una modalità della condotta caratterizzata da arroganza o pressante insistenza; il motivo biasimevole consiste in qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alle condizioni della persona presa di mira. Entrambi tali requisiti concorrono a delineare la tipicità del fatto innanzitutto sul piano dell'elemento oggettivo ma con riflessi anche, come si vedrà, sul piano soggettivo in termini di necessaria consapevolezza del carattere petulante o riprovevole della condotta. Sempre sotto il profilo oggettivo è necessario che la condotta si svolga in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero col mezzo del telefono. Sotto il profilo soggettivo è opinione pacifica in dottrina e giurisprudenza che la contravvenzione in oggetto abbia carattere doloso.
La realizzazione della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p. richiede, quindi, sotto il profilo soggettivo la sussistenza del dolo, ravvisabile nella volontà e consapevolezza da parte dell'agente, desumibile dalle modalità dell'azione, di arrecare disturbo per petulanza o per un biasimevole motivo.
Tanto precisato e passando all'esame della vicenda concreta appare evidente che le telefonate ed i numerosi messaggi ricevuti dalla xxxx. xx utenza cellulare e fissa, soprattutto in orario notturno, senza alcuna seria motivazione, sono senz'altro idonei ad integrare l'elemento oggettivo della fattispecie in contestazione.
Le modalità della condotta ed il contenuto dei messaggi indicati dalla denunciante dimostrano ampiamente la sussistenza del dolo.
Nei confronti dell'imputato va quindi pronunciata sentenza di condanna per il reato contestato.
Procedendo alla determinazione della pena, valutato ogni elemento ex art. 133 c.p , con particolare riferimento alla gravità del reato in esame (per la reiterazione della condotta criminosa che non consente tra l'altro di ravvisare i presupposti di cui all'art. 131 bis c.p.), si stima congrua la pena di mesi 3 di arresto. Non avendone mai

La Nuova Procedura Civile

beneficiato, sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Segue di diritto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Quanto invece alle presunte minacce di cui al capo d'imputazione, non è emerso alcun elemento utile grazie al quale poter desumere che detti episodi possano essersi effettivamente verificati.
Si impone dunque una sentenza di assoluzione.

p.q.m.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p. ;
DICHIARA
bbb. colpevole del reato di cui al capo b) della rubrica e, per l'effetto, lo
CONDANNA
alla pena di mesi tre di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa alle condizioni di legge.
Visto l'art. 530 co. 1 c.p.p. ,
ASSOLVE
L'imputato dal reato di cui all'art. 594 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Visto l'art. 530 co. 2 c.p.p. ,
ASSOLVE
L'imputato dal reato di cui all'art. 612 c.p. perché il fatto non sussiste.
Motivazione contestuale.

Così deciso in Ascoli Piceno, il 15 marzo 2016.
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2016.

La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola

Per **approfondimenti sul tema** si vedano:

-Sanzioni pecuniarie civili introdotte dal d.lvo 7/2016 in tema di depenalizzazione a cura dell'ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione

-BOVE, Sull'introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista (note a margine del d.lgs. n. 7 del 15/1/2016)

-Schemi + commenti + guida: depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili

-SPINA, Depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili: Guida pratica

-SPINA, Illeciti con sanzioni pecuniarie civili introdotti dal d.lvo 7/2016: luci e ombre

-Schema iter processuale: depenalizzazione e illeciti con sanzioni pecuniarie civili

La Nuova Procedura Civile